

ON.LE TRIBUNALE DI PARMA  
ILL.MO SIG. GIUDICE DEL LAVORO

**Ricorso ex art. 414 c.p.c.**  
**con contestuale istanza di notifica ex art. 151 c.p.c.**

per la Sig.ra PARADISO ROSA, nata a Wesseling (Germania) prov. EE, il 23/05/1971, C.F. PRD RSO 71E 63Z 112L, residente, in San Marco D'Alunzio (Me), in Via Cappuccini N° 310/B, rappresentata e difesa dall'Avv. Gianfranco Spanò del foro di Patti, C.F. SPN GFR 75B 28G 377H - che dichiara di voler ricevere ogni comunicazione o notificazione per via telematica al proprio indirizzo p.e.c. [gianfranco.spano@pec.giuffre.it](mailto:gianfranco.spano@pec.giuffre.it) - ed elettivamente domiciliata in Parma (43100), Via Farini N° 34, presso lo studio dell'Avv. Luigi Procopio (foro di Parma) come da procura in allegato al presente atto ai sensi dell'articolo 83 III° comma c.p.c. e art. 10 D.P.R. 123/2001

CONTRO

- il **Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca** (M.I.U.R.), in persona del Ministro pro tempore (C.F. 80185250588);
- **Ufficio Scolastico Regionale (U.S.R.) dell'Emilia Romagna**, in persona del Dirigente p.t. (C.F. 80062970373);
- **Ambito Territoriale (A.T.) di Parma**, in persona del Dirigente p.t. (C.F. 80008710347);

tutti domiciliati c/o l'Avvocatura Distrettuale dello Stato in Bologna, Via Via G. Reni, 4 - C.A.P. 40100

E NEI CONFRONTI

di tutti i docenti contro-interessati inseriti negli elenchi dei trasferimenti interprovinciali del personale docente di ruolo A.S. 2016/17, pubblicati in data 13.08.2016, su posto di SOSTEGNO della Scuola Secondaria di Secondo grado con punteggio pari o inferiore a quello maturato dalla ricorrente (del quale si chiede l'accertamento e il riconoscimento), nonché di



tutti i docenti coinvolti nel piano di mobilità straordinaria, di cui al CCNI mobilità e all'Ordinanza Ministeriale n. 241 dell'08.04.2016, previsto per l'anno scolastico 2016/2017, che potrebbero essere pregiudicati nella loro posizione giuridica per effetto dell'accoglimento del presente ricorso, per i quali, in ragione dell'elevatissimo numero, si chiede sin d'ora, di autorizzare ex art. 151 c.p.c., la notifica attraverso la pubblicità/pubblicazione a mezzo dei canali istituzionali, giusta istanza stesa in calce al presente ricorso

## **PREMESSA**

### **IN FATTO**

La Prof.ssa Paradiso, docente abilitata sin dal 27.04.2005 all'insegnamento negli Istituti d'Istruzione Secondaria di II grado per la classe di concorso A019, Discipline Giuridiche ed Economiche, nonché in possesso di Diploma di Specializzazione Polivalente per le Attività Didattiche di Sostegno conseguito in data 26.04.2006, veniva assunta a tempo indeterminato nell'A.T. Provincia di Parma per la Classe di CONCORSO A019 (discipline Giuridiche ed Economiche) su posto di SOSTEGNO AD03 DOS di Parma (**allegato n. 1**) con decorrenza **01/09/2014**.

A decorrere dal corrente A.S. 2016/17, la Prof.ssa Paradiso è titolare presso l'I.I.S.S. "A. Berenini" di Fidenza (PR), codice meccanografico PRIS00700V (**allegato n. 2**) e svolge servizio presso il medesimo istituto (**allegato n. 3**), il che radica la competenza territoriale presso Codesto Tribunale adito.

Durante gli anni di precariato<sup>1</sup>, la ricorrente ha espletato servizio di insegnamento per la propria classe di concorso, presso Istituti di Istruzione Superiore Statali, nonché presso Istituti Superiori Pareggiati

---

<sup>1</sup>La prof.ssa Paradiso, a decorrere dall'anno 2005, è stata inserita a pieno titolo nelle graduatorie ad esaurimento (GAE) per la classe di concorso A019 (Discipline Giuridiche ed Economiche) e, dall'anno 2006, negli elenchi AD03 (Sostegno Area Tecnica – Professionale – Artistica).



della Regione Sicilia - come risulta dai relativi certificati di servizio (allegati nn. 4, 5, 6, 7, 8, 9) - e precisamente:

- **A.S. 2006-07**: servizio di insegnamento su posto di SOSTEGNO AD03 (classe di concorso A019) dal 20/11/2006 al 30/06/2007 presso l'I.T.C.G. "Duca Abruzzi" di Palermo (PA);

- **A.S. 2007-08**: servizio di insegnamento su posto di SOSTEGNO AD03 (classe di concorso A019) dal 01/10/2007 al 30/06/2008 presso l'ISTITUTO REGIONALE D'ARTE (OGGI LICEO ARTISTICO) PAREGGIATO "M. CASCIO" Enna;

- **A.S. 2008-09**: servizio di insegnamento su posto di SOSTEGNO AD03 (classe di concorso A019) dal 24/09/2008 al 10/11/2008 presso l'ISTITUTO REGIONALE D'ARTE (OGGI LICEO ARTISTICO) PAREGGIATO PARITARIO "M. CASCIO" di Enna, e servizio di insegnamento su posto di SOSTEGNO AD03 (classe di concorso A019) dal 13/11/2008 al 14/07/2009 presso l'ISTITUTO REGIONALE D'ARTE PAREGGIATO (OGGI LICEO ARTISTICO) "C. M. ESPOSITO" di Santo Stefano di Camastra (Me);

- **A.S. 2009-10**: servizio di insegnamento su posto di SOSTEGNO AD03 (classe di concorso A019) dal 26/10/2009 al 18/12/2009, e dal 13/01/2010 al 18/06/2010, presso il LICEO ARTISTICO REGIONALE PAREGGIATO PARITARIO "L. e M. CASCIO" di Enna;

- **A.S. 2010-11**: servizio di insegnamento su posto di SOSTEGNO AD03 (classe di concorso A019) dal 09/09/2010 al 30/06/2011 presso l'I.P.S.C. "J. RUFFINI" di Genova (per N° 7 ore) e dal 15/10/2010 al 30/06/2011, presso l'I.I.S. "NATTA DEAMBROSIS" di Sestri Levante (GE);

- **A.S. 2011-12**: servizio di insegnamento su posto di SOSTEGNO AD03 (classe di concorso A019), dall'19/10/2011 al 30/06/2012 presso il LICEO ARTISTICO REGIONALE PAREGGIATO PARITARIO "L. e M. CASCIO" di Enna, servizio prestato presso la sede accorpata di San Cataldo (CL);

- **A.S. 2012-13**: servizio di insegnamento su posto di SOSTEGNO AD03 (classe di concorso A019), dal 24/09/2012 al 30/06/2013 presso il LICEO ARTISTICO REGIONALE PAREGGIATO PARITARIO "L. e M. CASCIO" di Enna, servizio prestato presso la sede accorpata di San Cataldo (CL);

- **A.S. 2013-14**: servizio di insegnamento su posto di SOSTEGNO AD03 (classe di concorso A019), dal 24/09/2013 al 30/06/2014 presso il LICEO ARTISTICO REGIONALE PAREGGIATO PARITARIO "L. e M. CASCIO" di Enna, servizio prestato presso la sede accorpata di San Cataldo (CL).<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> Ai fini della valutazione del servizio ai sensi della Tabella B del CCNI Mobilità Allegato D (v. all.to), l'anzianità di cui alla lettera B) **comprende anche il servizio non di ruolo prestato per almeno 180 giorni** o ininterrottamente dal 1 febbraio



Ha svolto, inoltre, servizio di ruolo presso le seguenti Istituzioni Statali, ottenendo nel corso dell'a.s. 2014-15 la conferma nel ruolo in virtù del superamento del periodo di formazione e di prova:

- A.S. 2014-15: servizio di insegnamento su posto di SOSTEGNO AD03 (classe di concorso A019) presso l'I.I.S.S. "A. BERENINI" di Fidenza (PR);
- A.S. 2015-16: servizio di insegnamento su posto di SOSTEGNO AD03 (classe di concorso A019) presso l'I.I.S.S. "A. BERENINI" di Fidenza (PR).

\*\*\*\*\*

A seguito dell'apertura delle procedure di mobilità straordinaria interprovinciale per il successivo anno scolastico (2016/17), la ricorrente - in servizio, presso l'I.I.S.S. "A. BERENINI" di Fidenza (PR); - inoltra all'Ufficio Scolastico competente (A.T. di Parma) in data 31/05/2016, domanda di trasferimento interprovinciale per la scuola secondaria di secondo grado (**allegato n. 10**).

Com'è noto, l'art. 1, comma 108, della L. 107/2015 cd. "La Buona Scuola", ha previsto per l'anno scolastico 2016/2017, *"un piano straordinario di mobilità territoriale e professionale su tutti i posti vacanti dell'organico dell'autonomia, rivolto ai docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2014/2015. Tale personale partecipa, a domanda, alla mobilità per tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia, di cui all'articolo 399, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, per tutti i posti vacanti e disponibili inclusi quelli assegnati in via provvisoria nell'anno scolastico 2015/2016 ai soggetti di cui al comma 96, lettera b), assunti ai sensi del comma 98, lettere b) e c). Successivamente, i docenti di cui al comma 96, lettera b), assunti a tempo indeterminato a seguito del piano straordinario di assunzioni ai sensi del comma 98, lettere b) e c), e assegnati su se-*

---

*fino al termine delle operazioni di scrutinio finale"* (v. NOTE COMUNI alle tabelle dei trasferimenti a domanda e d'ufficio e dei passaggi dei docenti delle scuole dell'infanzia, primaria, secondaria di I grado e degli istituti di istruzione secondaria di II grado ed artistica e del personale educativo v. CCNI mobilità all.to n.11)



*de provvisoria per l'anno scolastico 2015/2016, partecipano per l'anno scolastico 2016/2017 alle operazioni di mobilità su tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, ai fini dell'attribuzione dell'incarico triennale. Limitatamente all'anno scolastico 2015/2016, i docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2014/2015, anche in deroga al vincolo triennale sopra citato, possono richiedere l'assegnazione provvisoria interprovinciale. Tale assegnazione può essere disposta dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca nel limite dei posti di organico dell'autonomia disponibili e autorizzati”.*

A disciplinare la procedura di mobilità nazionale sono intervenuti l’Ordinanza Ministeriale n. 241 dell’8.04.2016 ed il CCNI per la mobilità del personale docente sottoscritto in pari data (v. CCNI mobilità e O.M. 241/16; **allegati nn. 11 e 12**); l’art. 6 del CCNI prima citato, sulla “Fase B”, così recita “*Gli assunti entro il 2014/15 potranno proporre istanza di mobilità per gli ambiti anche di province diverse, indicando un ordine di preferenza tra gli stessi e nel limite numerico dei posti vacanti e disponibili di ciascun ambito, compresi quelli degli assunti nelle fasi B e C del piano assunzionale 15/16 proveniente dalla GAE, rimasti a seguito delle operazioni di cui alla Fase A. Se posizionati in graduatoria in maniera tale da ottenere il primo ambito richiesto, otterranno la titolarità di una scuola secondo l’ordine espresso tra tutte le scuole dell’ambito; diversamente saranno assegnati ad un ambito se richiesto. Quanto sopra in deroga anche al vincolo triennale di permanenza nella provincia”.*

L’odierna ricorrente, dunque, **quale assunta in ruolo entro il 2014/15**, presentava presso l’A.T. di Parma domanda di TRASFERIMENTO INTERPROVINCIALE, partecipando alla **fase B1** della mobilità per l’A.S. 2016/17 per la scuola secondaria di secondo grado per POSTO DI SOSTEGNO (classe di concorso A019) esprimendo l’ordine di preferenza delle scuole e degli ambiti indicato in domanda (cui si rimanda integralmente per quanto qui non specificato e che si allega alla presente), ed indicando nella medesima domanda tutti i servizi ed i titoli posseduti, come si evince dagli appositi allegati alla domanda di mobilità, e precisamente: Allegato D scuola secondaria (**allegato n. 13**), nonché ap-



posita dichiarazione personale (**allegato n. 14**), ove la stessa ha elencato tutti i titoli e abilitazioni in suo possesso.

\*\*\*\*\*

Senonché, in data 30/06/2016, l'Ufficio Scolastico di Parma, notificava alla Prof.ssa Paradiso **lettera di notifica** e di valutazione dei servizi (**allegato n. 15**) relativa alla suindicata domanda di mobilità interprovinciale, nella quale venivano attribuiti in totale solo 34 (punti 22 come punteggio base + punti 12 come punteggio aggiuntivo su sostegno), oltre punti 6 per il comune di ricongiungimento, ed invece del tutto **illegittimamente ed immotivatamente: non venivano valutati i 6 (sei) anni di servizio pre-ruolo espletati presso gli Istituti Secondari Superiori Paraggiati Paritari della Regione Sicilia.**

È di tutta evidenza come la ricorrente sia stata, ingiustamente e immotivatamente, privata del riconoscimento quantomeno<sup>3</sup> di ulteriori punti 36 (6 punti per ciascuno dei 6 anni di servizio PRE-RUOLO su posto di sostegno) certamente dovuti in ossequio ai dettami di cui all'O.M. n. 241/16 e del CCNI mobilità 2016/17; ciò le ha impedito di maturare almeno il punteggio complessivo di 70 (+ 6 per il ricongiungimento al comune di residenza), che sicuramente le avrebbe consentito di ottenere il trasferimento in un Ambito Territoriale ritenuto più consono alle sue esigenze personali e familiari (v. *infra*)!

La ricorrente, pertanto, in riferimento a quanto notificato in data 04/07/2016 inoltrava tramite posta istituzionale ministeriale una prima mail di reclamo (**allegato n. 16**), in data 05/07/2016 una seconda mail (**allegato n. 17**), ambedue al fine di ottenere chiarimenti in merito alla mancata attribuzione del punteggio notificato nella lettera sopra citata; richieste alle quali non ha avuto seguito alcun riscontro scritto malgrado i numerosi e ripetuti solleciti telefonici.

\*\*\*\*\*

In data 13.08.2016 venivano pubblicati i movimenti di mobilità interprovinciale, e, in esito alla domanda di mobilità inoltrata dalla

---

3 v. sul punto, tuttavia, *infra* sub 2° motivo in diritto.



Prof.ssa Paradiso, **la stessa non otteneva il trasferimento** in nessuna delle sedi o Ambiti richiesti, giusta lettera di notifica ricevuta via mail il 13.08.2016 (**allegato n. 18**).

Dalla pubblicazione dei bollettini relativi ai movimenti effettuati nei vari ambiti nazionali (**allegato n. 19**), l'odierna ricorrente apprendeva, tuttavia, che avevano ottenuto il trasferimento, negli ambiti scelti dalla ricorrente, non solo docenti appartenenti alla stessa fase di mobilità della ricorrente (fase B1) ma con un punteggio inferiore a quello spettante di diritto alla Prof.ssa Paradiso, ma addirittura docenti appartenenti alle FASI B2 e C della mobilità, ovvero a fasi successive a quella di appartenenza della Prof.ssa Paradiso, i quali avrebbero avuto diritto al trasferimento nei suddetti ambiti soltanto in via subordinata rispetto alla stessa; si veda, al riguardo, il bollettino della mobilità pubblicato in data 13.08.2016 del quale viene riportato, di seguito, un estratto con l'elenco dei nomi di tutti i docenti appartenenti alle fasi successive della mobilità che hanno ottenuto il trasferimento presso un ambito richiesto dalla ricorrente.

VALLONE ROSARIO, C.F. VLLRSR62E13H070R, **FASE C**, punti 72,00, AMBITO 0022;  
VITALE AGATA, C.F. VTLGTA67P65C708F, **FASE C**, punti 54,00, AMBITO 0022;  
DE CARO IRENE, C.F. DCRRNI60T55G273E, **FASE C**, punti 48,00, AMBITO 0022;  
CUTRONA LOREDANA, C.F. CTRLDN75M60A176C, **FASE C**, punti 40,00, AMBITO 0022;  
LO GIUDICE MARIA CRISTINA, C.F. LGDMCR76L55H743B, **FASE C**, punti 94,00, AMBITO 0022;  
  
CANZONIERI ALESSANDRO, C.F. CNZLSN80R01F158D, **FASE B2**, punti 56,00, AMBITO 0022;  
GIANGUZZI ALESSIA, C.F. GNGLSS72M41G273U, **FASE B2**, punti 69,00, AMBITO 0022;  
ALLEGRA MARILENA, C.F. LLGMLN78E60I199I, **FASE B2**, punti 51,00, AMBITO 0022;  
LATTUCA DARIO, C.F. LTTDRA73B18A089O, **FASE B2**, punti 59,00, AMBITO 0022;  
MAZZULLO MARIATERESA, C.F. MZZMTR81M52I199N, **FASE B2**, punti 55,00, AMBITO 0022;  
VACANTI GIOVANNI V., C.F. VCNGNN64D05A896X, **FASE B2**, punti 105,00, AMBITO 0022





Emerge con evidenza che docenti con punteggio anche inferiore alla ricorrente e appartenenti alle fasi successive della stessa hanno trovato collocamento in ambiti richiesti dalla stessa, contrariamente al dettato normativo di cui al CCNI del 08.4.016 laddove prescrive: *“FASE C: gli assunti nell’A.S. 15/16 da fasi B e C del piano assunzionale provenienti da GaE partecipano alle operazioni di mobilità dopo le operazioni di cui alle fasi precedenti”* (v. *infra*).

Appare evidente, dunque, che l’intero iter amministrativo svolto dal M.I.U.R. al fine della mobilità del personale docente per l’anno 2016/17, in spregio ai principi di buon andamento e imparzialità della P.A., è risultato affetto da illegittimità causata dalla totale assenza di trasparenza nell’applicazione delle norme non consentendo così di verificare, in alcun modo, l’esattezza delle modalità applicative in base alle quali i trasferimenti sono stati attuati.

Al contempo, dicevamo, molti altri docenti appartenenti **alla fase B1**, ma con punteggio inferiore a quello che di diritto sarebbe spettato alla ricorrente hanno ottenuto il trasferimento su posto di SOSTEGNO (senza precedenza) nei primissimi ambiti scelti dalla stessa<sup>4</sup> come di seguito evidenziato:

ZAMMITO SALVATORE, C.F. ZMMSVT78M15G273A, punti 68, AMBITO 0022 BUCCA SALVATORA, C.F. BCCSVT76B47A638F, punti 68,00, AMBITO 0022; LAMIA SILVIA, C.F. LMASLV74R49D423F, punti 68,00, AMBITO 0022; BUCOLO MARIA, C.F. BCLMRA79L67A638M, punti 67,00, AMBITO 0022; ALBA SALVATORE, C.F. LBASVT74M01D514O, punti 67,00, AMBITO 0022, ARCUNI VALENTINA, C.F. RCNVNT71S60G273W , punti 67,00, AMBITO 0022; MINUTOLI ROSARIA, C.F. MNTRSR81A49F158K, punti 60,00, AMBITO 0022; GIUNCATO FRANCESCO A., C.F. GNCFC68C16E974P, punti 67,00, AMBITO 0022;
---

La ricorrente apprendeva, inoltre, **che**, diversamente dalla propria posizione, **i suoi stessi colleghi degli Istituti Regionali Pareggiati avevano, correttamente, ottenuto il pieno riconoscimento** del servizio da

---

<sup>4</sup> Si rinvia, comunque, per quanto non espressamente indicato al bollettino dei trasferimenti pubblicato in data 13.08.2016.





parte di altri **Ambiti Scolastici Territoriali che avevano trattato la loro domanda** (ad es. Catania, Messina, Siracusa, Ragusa, Caltanissetta, Enna, Agrigento, Trapani, Ancora, Cremona, Alessandria, Belluno, Brescia, Torino, ed altri), **ai fini della mobilità 2016/2017**. Tali docenti, difatti, in virtù di detta valutazione, avevano ottenuto il trasferimento richiesto.

Ed invero, dal riepilogo complessivo dei movimenti definitivi, emergeva quanto informalmente era stato confermato dai docenti mobilitati, ovvero che i molti Ambiti Territoriali avevano loro valutato il servizio prestato nelle medesime scuole regionali della ricorrente.

\*\*\*\*\*

In data 24/08/2016 l'odierna ricorrente presentava reclamo con contestuale **richiesta di Tentativo di Conciliazione** (allegato n. 21) ai sensi dell'art. 135 del CCNL 29/11/2007, richiamato dal comma 1 dell'art. 17 CCNI Mobilità 08/04/2016, avverso il mancato ottenimento del trasferimento interprovinciale, richiesto per i vari ambiti territoriali indicati dalla stessa in domanda, e secondo l'ordine di preferenza espressamente indicato.

La Prof.ssa Paradiso, nell'attesa dell'esito della conciliazione richiesta, **si vedeva costretta a prendere servizio, in data 01/09/2016, presso l'I.I.S.S. "A. BERENINI" di Fidenza (PR), e a trasferirsi a circa 1300 km di distanza dal luogo di residenza proprio e del nucleo familiare** (si vedano certificati di residenza e stato di famiglia, allegato n. 20), **con notevole carico di pregiudizi di natura materiale e immateriale.**

Tuttavia, accadeva che malgrado il decorso dei termini procedurali previsti dal CCNI sopra citato per lo svolgimento della procedura di conciliazione, la ricorrente inspiegabilmente e con palese violazione da parte dell'amministrazione dei doveri di correttezza, trasparenza e buon andamento, non riceveva alcun riscontro né alcuna convocazione al fine di espletare il tentativo conciliativo richiesto.

\*\*\*\*\*

È evidente che il mancato trasferimento della ricorrente presso uno degli ambiti siciliani provoca gravissimi pregiudizi e danni, con effetti irrepa-



rabili per la stessa, che vanno ad intaccare, oltre che l'aspetto economico/patrimoniale dell'intero nucleo familiare, anche e soprattutto **la sfera dei diritti personali e familiari della ricorrente**, madre di due figli minorenni di sette e quattordici anni, come tali insuscettibili di reintegrazione ex post (v. sul punto *infra*).

\*\*\*\*\*

## IN DIRITTO

I movimenti di mobilità interprovinciale pubblicati - in danno alla ricorrente - in data 13.08.2016 (e succ. rettifiche e integrazioni) sono palesemente erronei e illegittimi rispetto ai diritti e alle legittime aspettative della Prof.ssa Paradiso

## MOTIVI

**1. Violazione dell'art 6 CCNI mobilità 2016/17 dell'8.04.16 e dell'O.M. n. 241/2016. Violazione art. 1 commi 98, 100, 101 e 108 della L. 107/2015. Trasferimento negli ambiti richiesti a favore di docenti partecipanti a fasi successive e con punteggi inferiori.**

Come già detto in precedenza, la ricorrente ha presentato presso l'A.T di Parma domanda di trasferimento interprovinciale, partecipando alla fase B1 della mobilità per l'A.S. 2016/17 Scuola Secondaria di Secondo grado per posto di SOSTEGNO (classe di concorso A019)<sup>5</sup>.

Orbene, nonostante la deducente abbia partecipato alla fase B1, che ha precedenza nella assegnazione dei posti rispetto alle successive

---

<sup>5</sup>La fase B della mobilità di cui all'O.M. 241/2016, prevede le seguenti sotto-fasi:

**FASE B**: TRASFERIMENTI FUORI PROVINCIA E PASSAGGI DI CATTEDRA E DI RUOLO FUORI PROVINCIA ASSUNTI ENTRO IL 2014/15 (TITOLARITA' SU SCUOLA SOLO NEL PRIMO AMBITO SCELTO); ASSEGNAZIONE SEDE DEFINITIVA IN PROVINCIA PER CONCORSO 2012 FASI B e C (TITOLARITA' SOLO SU AMBITO).

Tale fase si divide a sua volta in tre fasi:

- **FASE B1**: Trasferimenti interprovinciali docenti assunti entro il 2014/15 (in deroga al vincolo triennale) – titolarità su scuola solo se soddisfatti nel primo ambito indicato; dal successivo ambito titolarità non più su scuola ma su ambiti.
- **FASE B2**: Passaggi di cattedra e di ruolo interprovinciali.
- **FASE B3**: assegnazione sede definitiva nella provincia di assunzione, docenti assunti da concorso 2012 fasi B e C del piano straordinario (titolarità solo su ambito).



fasi B2 e C, le operazioni complessive di mobilità interprovinciale sì come pubblicate nel bollettino nazionale del 13.08.2016 (v. doc. allegato n. 19) hanno evidenziato gravi violazioni ed errori con attribuzione di posti a soggetti partecipanti alle fasi B2 e C e per di più in molti casi con punteggi inferiori, (v. elenco inserito nel corpo del ricorso, pp. 7 e 8).

A causa, dunque, dei **macroscopici errori nella sequenza delle fasi e nell'assegnazione dei posti**, in virtù di un meccanismo elettronico viziato, **la ricorrente è stata ingiustamente penalizzata e danneggiata, e il posto che le sarebbe spettato di diritto è stato assegnato a soggetti non aventi diritto.**

Ciò in palese contrasto con quanto disposto dalle disposizioni di cui all'art.1 commi 98 e segg. della legge 107/2015, all'art. 6 del CCNI dell'8.4.16 ed all'O.M. n.241/16, che nel descrivere le quattro distinte fasi (A, B, C, D) nelle quali si collocano le operazioni di mobilità, stabiliscono l'ordine e le modalità in cui esse devono obbligatoriamente svolgersi.

Va, pertanto, evidenziata l'assoluta illegittimità della procedura posta in essere dall'Amministrazione sia sotto il profilo della mancanza di trasparenza e di ragionevolezza del provvedimento datoriale che non indica neanche le ragioni del mancato trasferimento sia sotto il profilo della violazione del criterio meritocratico del punteggio.

La condotta dell'Amministrazione appare, pertanto, posta in essere in violazione dei principi di rango costituzionale di buon andamento ed imparzialità (art. 97 Cost.), dell'art.1 commi 98, 100, 101 e 108 della legge n. 107/15, che concerne la necessità di rispettare l'ordine delle fasi, dell'O.M. n.241/16 e del CCNI sulla mobilità 2016/17 (c.f.r. Tribunale di Patti, Ordinanza del 17.11.16 R.G. 2493-1/16).

Non v'è dubbio, pertanto, che la ricorrente abbia diritto all'assegnazione di una sede che, in definitiva, nel rispetto delle fasi, rispecchi le preferenze circa le scuole e gli ambiti, l'esperienza professionale e il punteggio (v. Tribunale di Parma Ordinanza del 20.12.2016 R.G. LAv. 835/16).



## 2. Manifesta ed erronea omissione nella valutazione dei titoli di servizio svolto dalla ricorrente.

**2A) Mancata valutazione di n. 6 anni di servizio presso Istituti Secondari Pareggiati e Paritari della Regione Sicilia. Violazione dell'O.M. n. 241/16, del CCNI sulla mobilità 2016/17 dell'8.04.16 e delle prescrizioni contenute nell'allegata Tabella A) lett. B sulla valutazione dei servizi. Violazione dell'art. 485 del Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione).**

L'art. 485 del D.L. 297/94 che disciplina la carriera dei docenti, richiamato dal CCNI relativo alle operazioni di mobilità 2016/2017 - ove alla lett. B dell'allegata tabella A) sui titoli di servizio valutabili fa riferimento al servizio riconosciuto o riconoscibile ai fini della carriera (v. *infra*) - recita così: *“il servizio pre-ruolo nelle scuole secondarie è valutato se prestato in scuole statali o pareggiate o in scuole annesse ad educandati femminili statali”*.

Come accennavamo, la Tabella di valutazione dei titoli ai fini dei trasferimenti a domanda e d'ufficio del personale docente ed educativo (tabella A), allegata al CCNI mobilità 2016/17, alla lettera B prescrive che per ogni anno di servizio pre-ruolo o di altro servizio di ruolo riconosciuto o riconoscibile ai fini della carriera sono riconosciuti punti 3<sup>6</sup>.

Ed invero, **i servizi** riconosciuti e riconoscibili ai fini della carriera, valutabili dunque ai fini della mobilità in base alla richiamata TABELLA A) lett. B del CCNI 2016/17, sono sia quelli statali che quelli **prestati in scuole pareggiate** (v. art. 485 Dlgs. n. 297/94, prima citato).

Ora, l'odierna ricorrente ha svolto ben 6 anni di servizio pre-ruolo, tempestivamente inseriti nella domanda di mobilità, come docente di Sostegno presso:

---

6 Tabella A) - TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI AI FINI DEI TRASFERIMENTI A DOMANDA E D'UFFICIO DEL PERSONALE DOCENTE ED EDUCATIVO.

I - ANZIANITÀ DI SERVIZIO - Lett. B)

“B) per ogni anno di servizio pre-ruolo o di altro servizio di ruolo riconosciuto o riconoscibile ai fini della carriera o per ogni anno di servizio pre-ruolo o di altro servizio di ruolo nella scuola dell'infanzia. Punti 3.”



- l'Istituto Regionale d'Arte (ora Liceo Artistico) Pareggiato e Paritario "Luigi e Mariano Cascio" di Enna (codice meccanografico ENSD01500A);

- l'Istituto Regionale d'Arte (ora Liceo-Artistico) Pareggiato e Paritario "Ciro Michele Esposito" di Santo Stefano di Camastra (codice meccanografico MESD01500T).

Detti Istituti hanno ottenuto lo **status di pareggiamento**, rispettivamente:

- 1- l'Istituto Regionale d'Arte (ora Liceo Artistico) "Luigi e Mariano Cascio" di Enna con D.A. n. 1365 del 02/09/1969 (v. certificato servizio, allegato n. 8) ;
- 2- l'Istituto Regionale d'Arte (ora Liceo-Artistico) "Ciro Michele Esposito" di Santo Stefano di Camastra con D.A. n. 1366 del 02/09/1969 (v. certificato servizio, allegato n. 7).

Successivamente all'entrata in vigore della L. 62/2000, i suddetti Istituti Scolastici sono divenuti **Scuole Pareggiate Paritarie, ottenendo lo status di parità scolastica**, rispettivamente con Decreti Assessoriali n. 29/U.O. IX del 5.02.2002, n. 32/U.O. XI del 5.02.2002 e n. 33 del 05/02/2002.

Dunque, le Scuole Regionali sopra elencate sono istituzioni:

- a) **pareggiate** in quanto sono scuole che rilasciano un titolo di studio con valore legale e sono gestiti dalla Regione Siciliana - Ente Pubblico Territoriale;
- b) **paritarie** in quanto sono istituti gestiti da un ente che rispetta gli obiettivi e gli standard fissati dal sistema pubblico di istruzione, impegnandosi a elaborare un progetto formativo in armonia con la Costituzione e un piano dell'offerta formativa conforme all'ordinamento scolastico.

In particolare, il **pareggiamento scolastico** (istituto limitato alle scuole secondarie tenute da enti pubblici o da enti ecclesiastici) rappresenta la forma più perfetta di equiparazione agli Istituti direttamente gestiti dallo Stato. Per ottenere il pareggiamento, oltre ai requisiti previsti per il riconoscimento legale, sono prescritte ulteriori



condizioni relative alla formazione delle classi al numero ed al tipo di cattedre (che devono essere uguali a quelle delle corrispondenti scuole statali, nonché alla nomina, ai requisiti ed al trattamento economico e previdenziale dei docenti.

La **parità giuridica** che gli Istituti Secondari della Regione Sicilia hanno successivamente ottenuto, ha solo costituito un ulteriore passaggio nel segno della legge n. 62/2000 rispetto allo status di pareggiamento già acquisito, status che continua a permanere, anche con questo successivo riconoscimento.

Queste caratteristiche consentono agli Istituti Regionali Secondari della Regione Sicilia di perseguire gli stessi obiettivi generali e gli stessi standard fissati dal sistema pubblico di istruzione per gli istituti statali, in particolare **individuando il personale docente (di ruolo e non di ruolo) sulla base di bandi che disciplinano l'accesso per concorso alla stessa stregua degli Istituti Statali (v. artt. 356 e 360 D. Lgs 297/94)** (v. a titolo esemplificativo il Bando per la Formazione delle Graduatorie Regionali Permanenti Istituti Regionali anno 2009 e l'Ordinanza Assessoriale Regione Sicilia n. 2/08 concernente le supplenze da conferire al personale docente non di ruolo con contratto a tempo determinato negli Istituti Reg. Pareggiati Paritari; **allegati nn. 22 e 23**), **e secondo l'ordine ed il punteggio delle graduatorie regionali permanenti in vigore pro tempore** (graduatorie che si aggiornano periodicamente, ogni tre anni, ai sensi e per effetto di un bando di concorso pubblico pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Sicilia); **gli Istituti Regionali rilasciano, inoltre, un titolo di studio con lo stesso valore legale degli Istituti Statali** (v. art. 378 D. Lgs 297/94).

Inoltre, è a carico dell'ente pubblico, che li ha regolarmente effettuati, il versamento dei contributi per gli anni di servizio espletato in tali istituti.

\*\*\*\*\*

**Pertanto, trattandosi comunque anche di scuole paritarie (oltre che pareggiate) in ogni caso, anche solo valutando la parità scolastica,**



**non vi sarebbe alcuna ragione per escludere la valutazione del periodo di pre-ruolo.**

Ed infatti, le disposizioni di cui al D. Lgs. 297/94, che facevano uso di una terminologia all'epoca adottata per indicare gli istituti giuridici privati oggetto di equiparazione giuridica a quelli statali, non possono oggi che trovare applicazione anche nei confronti delle scuole paritarie.

La **legge 62/2000 “Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione”**, con la quale è stato riordinato il sistema nazionale di istruzione, sancisce **un principio generale di equiparazione del servizio di insegnamento prestato dai docenti delle scuole paritarie con quello prestato nell'ambito delle scuole pubbliche**; a fronte dell'affermazione di tale principio sono stati previsti penetranti controlli e rigide prescrizioni per gli istituti paritari (vedasi la citata L. 62/2000, la successiva L. 27/06, *ex multis*, C.M. 163 del 15.06.2000 e D.M. n. 267/07 (**allegato n. 24**) e n. 83/08 (**allegato n. 25**), in particolare la **C.M. n. 163/2000** (**allegato n. 26**) ha preteso che, al fine di ottenere la parità, gli istituti scolastici privati devono: “*dichiarare che il personale docente è munito di titolo di studio abilitante ovvero di specifica abilitazione*” e, altresì, “*dichiarare che il rapporto di lavoro individuale per tutto il personale della scuola è conforme ai contratti collettivi di settore*”, così pervenendo ad una **piena omogeneità tra il servizio d'insegnamento svolto nelle scuole statali e quello alle dipendenze degli istituti privati paritari**.

Tale principio viene, ulteriormente, comprovato dal disposto dell'**art. 2, comma 2 del D.L. 255/2001** che ha previsto testualmente che “*I servizi di insegnamento prestati dal 1° settembre 2000 nelle scuole paritarie di cui alla Legge 10 marzo 2000 n. 62, sono valutabili nella stessa misura prevista per il servizio prestato nelle scuole statali*”. Non vi è motivo alcuno per limitare l'efficacia della suddetta disposizione legislativa, eventualmente applicabile anche in via analogica ai sensi dell'art. 12, comma 2 delle “Disposizioni sulla legge in generale”, alla formazione delle graduatorie per l'assunzione del personale docente statale piuttosto che per pervenire, invece, all'opposta soluzione in sede di





mobilità del medesimo personale (come di fatto è accaduto all'odierna ricorrente stante la previsione del CCNI) e di ricostruzione di carriera.

Ed ancora, il **parere della Ragioneria Generale dello Stato n. 0069064 in data 04.08.2010** (allegato n. 27) ha ritenuto come l'entrata in vigore della L. 62/2000 **“mentre ha innovato in ordine ai requisiti richiesti alle scuole non statali per poter conseguire a mantenere il diritto al riconoscimento della parità ed ai docenti per poter prestare servizio presso le scuole paritarie, nulla abbia modificato in materia di riconoscimento dei servizi pre-ruolo svolti da questi ultimi nelle predette istituzioni non statali paritarie che, pertanto, continuano ad essere valutabili, ai fini giuridici che economici, nella misura indicata dall'art. 485 del D.lgs. 297/94”**, ed ha aggiunto che **“le disposizioni contenute nell'art. 1-bis del D.L. 5.12.2005 (conv. in L. 27/2006), nello statuire che la frequenza delle scuole paritarie costituisce assolvimento del diritto-dovere all'istruzione ed alla formazione, pongono sullo stesso piano il tipo di insegnamento ivi espletato con quello previsto presso le scuole statali”**.

Non è un caso nemmeno che in applicazione di tali norme di legge anche le tabelle di valutazione dei titoli dei concorsi di merito del personale docente, come anche quelle relative alle GAE di cui al DDG 31.3.2007, riconoscano la piena valutabilità del richiamato servizio.

Tali principi sono stati recentemente suffragati anche da una copiosa giurisprudenza : *“Va rimarcato come proprio la L. 62/2000 (...) conferma l'esistenza di un principio di generale equiparazione del servizio di insegnamento prestato dai docenti delle scuole paritarie con quello prestato nell'ambito delle scuole pubbliche. Equiparazione quest'ultima ulteriormente comprovata: a) dal disposto dell'art. 2, c. 2, del D.L. n. 255/2001 che, ai fini della integrazione delle graduatorie permanenti del personale docente, ha previsto testualmente che ‘I servizi di insegnamento prestati dal 1 Settembre 2000 nelle scuole paritarie di cui alla legge 10 Marzo 2000 n. 62, sono valutati nella stessa misura prevista per il servizio prestato nelle scuole statali’; b) dal parere della Ragioneria dello Stato n. 0069864 del 4.10.2010 che ha ritenuto come*



*l'entrata in vigore della L. 62/2000 mentre ha innovato in ordine ai requisiti richiesti alle scuole non statali per poter conseguire e mantenere il diritto al riconoscimento della parità, ed ai docenti per poter prestare servizio presso le scuole paritarie, nulla ha modificato in maniera di riconoscimento dei servizi pre-ruolo svolti nelle istituzioni non statali paritarie che, pertanto, continuano ad essere valutabili, ai fini sia giuridici che economici, nella misura indicata dall'art. 485 del D. Lgs. 16.04.1994 n. 297" (Trib. Rimini-Sez. Lavoro sent. n. 64/2014 , allegato n. 28).*

Anche **la giurisprudenza amministrativa** ha fornito un chiarimento a riguardo, affermando come *“la parificazione dei servizi costituisce logico corollario di una parificazione degli istituti privati a quelli pubblici sulla scorta di adeguati parametri atti a valutare l'omogeneità qualitativa dell'offerta formativa”* (Consiglio di Stato sentenza n. 1102/2002, **allegato n. 29**).

**Non vi sono dubbi di alcun tipo circa l'illegittimità, con riguardo alle molteplici disposizioni normative sopra richiamate in materia di parità scolastica, della disposizione di cui alle “NOTE COMUNI” allegate al CCNI per la mobilità del personale docente 2016/2017 nella parte in cui dispone che “il servizio prestato nelle scuole paritarie non è valutabile”.**

Recentemente, numerosi Tribunali, ritenendo ravvisabili le ragioni d'urgenza in materia di mobilità ed in considerazione dei relativi pregiudizi alla vita familiare e di relazione, hanno accolto i ricorsi ex art. 700 c.p.c. aventi ad oggetto il riconoscimento del servizio d'insegnamento svolto presso istituti paritari nella stessa misura in cui è valutato il servizio statale.

Il Tribunale del Lavoro di Caltagirone, con Ordinanza emessa in data 11.07.2016, nel ricorso con contestuale domanda cautelare ex art.700, iscritto al n. 535/2016, ha riconosciuto il diritto alla piena valutazione, ai fini della mobilità del personale docente del servizio pre-ruolo svolto negli istituti paritari, ed ha ordinato di disapplicare quanto previsto nelle “note comuni” allegate al CCNI di mobilità del personale



docente per l'a.s. 2016/17, (allegato n.24 del ricorso ex art.414 c.p.c.) nella parte in cui dispone che “Il servizio prestato nelle scuole paritarie non è valutabile”, ed ha ordinato all'amministrazione scolastica di *“valutare nella graduatoria per la mobilità a.s. 2016/17 e seguenti il servizio di insegnamento svolto dalla ricorrente in un istituto scolastico paritario dall' a.s. 2006/07 all' a.s. 2013/14, nella stessa misura in cui è valutato il servizio statale e per l'effetto attribuire nella predetta graduatoria per la mobilità i 24 punti corrispondenti ai fini dell'attribuzione della sede di servizio spettante in base al corretto punteggio di mobilità”*. (**Trib. Caltagirone-Sez Lavoro ord. n. 2668 del 11.07.2016 (allegato n. 30).**)

Analogo provvedimento è stato emesso dalla **Tribunale di Milano, sez. lavoro, con Ordinanza emessa a seguito di ricorso in via d'urgenza, in uno con il ricorso ex art.414 c.p.c., n. 6202/2016 RG,** (allegato n. 31) e dal **Tribunale di Napoli, sezione lavoro, ordinanza cautelare del 06/09/16, n. 16877/16, R.G. n. 17451/16,** (allegato n. 32) dichiarando quest'ultimo *“il diritto del ricorrente alla valutazione, nella graduatoria per la mobilità 2016/2017, del servizio d'insegnamento svolto in istituto scolastico paritario nella stessa misura in cui è valutato il servizio statale, con conseguente disapplicazione della disposizione di cui alle “Note comuni” allegate al CCNI per la mobilità del personale docente”*.

Ancora recentemente, *ex multis*, si segnalano: Trib. di Trani, ord. del 16.09.16 (**allegato n. 33**); Trib. di Brindisi, ord. dell'11.10.16 (**allegato n. 34**); Trib. di Foggia ordinanza del 15.09.16 (**allegato n. 35**); Tribunale di Lecce, ordinanza n. 47107 del 4.11.2016 - R.G. n. 11404/16 (**allegato n. 36**); Tribunale di Mantova, ordinanza del 16.11.2016 - R.G. n. 505/16 (**allegato n. 37**); Tribunale di Treviso, ordinanza n. 4070 del 24.10.16 (**allegato n. 38**); Tribunale di Livorno, ordinanza n. 3856 del 18.11.16 (**allegato n. 39**); Tribunale di Napoli Nord, ordinanza n. 42800 del 4.11.16 (**allegato n. 40**); Tribunale di Forlì, ordinanza n. 2821 del 7.12.16 (**allegato n. 41**); Tribunale di Forlì, ordinanza n. 2823 del 9.12.16 (**allegato n. 42**); Tribunale di La Spezia, ordinanza n. 3882 del 24.10.16



(**allegato n. 43**); Tribunale di Roma, sentenza n. 10110 del 22.11.2016 R.G. 32291/16 (**allegato n. 44**).

Si precisa, al riguardo, che la richiamata giurisprudenza ha riconosciuto il principio della piena valutazione del servizio negli Istituti Scolastici in possesso della sola caratteristica della parità scolastica; a maggior ragione, dunque, tale principio della piena valutazione del servizio va applicato nel caso che ci occupa - ed infatti così hanno correttamente operato tutti gli Uffici Scolastici Provinciali prima richiamati riconoscendo il servizio agli istituti pareggiati - in quanto gli Istituti Scolastici Regionali della Sicilia ove ha lavorato la ricorrente possiedono, come già detto, lo status non solo della **parità scolastica**, ma anche del **pareggiamento i cui servizi sono riconosciuti ai fini della ricostruzione della carriera** ai sensi dei richiamati gli artt. 360 e 485 del Dlgs. n. 297/94 ove si prevede il riconoscimento “agli effetti della carriera” del servizio di ruolo o di pre-ruolo svolto dal personale docente presso le scuole secondarie pareggiate (comma 1).

E’ un paradosso, infatti, che il servizio pre-ruolo negli Istituti Regionali Pareggiati e Paritari della Regione Sicilia sia stato valutato a favore degli altri docenti (v. *infra*), sia stato sempre valutato a favore della stessa ricorrente, anche ai fini dello scorrimento delle graduatorie ad esaurimento e che tale servizio, oggi, non valga nulla ai fini delle operazioni che con il presente ricorso si contestano!

Peraltro, il **principio di pari dignità e non discriminazione** tra docenti che hanno prestato servizio presso scuole paritarie e docenti che, invece, hanno prestato servizio presso scuole statali, è stato richiamato da numerose risoluzioni del Parlamento Europeo con le quali gli Stati membri sono stati invitati formalmente a non praticare alcuna discriminazione tra scuola statale e scuola paritaria.

La pari dignità riconosciuta ex lege alle scuole paritarie ed a quelle statali implica, dunque, che il servizio svolto nelle prime non possa essere valutato diversamente. In difetto, si attuerebbe un grave discriminazione,



altamente lesiva della stessa dignità del lavoratore, non essendovi ragione per diversificare servizi aventi per legge le medesime caratteristiche.

In tal senso si è espresso il **Tribunale della funzione pubblica dell'Unione Europea, sentenza del 30 aprile 2009 Aayhan c/ Parlamento, F-65/07, punti 101 e 102**, (allegato n. 45) laddove non si ritiene ragione sufficiente per un diverso trattamento la mera esistenza di un rapporto di lavoro con il Parlamento Europeo (cfr. altresì sentenza 4 giugno 2009, Adjemian c/ Commissione, F 134/07). In tale sentenza si rammenta che i principi della parità di trattamento e della non discriminazione costituiscono principi fondamentali dell'ordinamento giuridico comunitario. Secondo una giurisprudenza costante, si configura una violazione del principio della parità di trattamento, in particolare, quando a due categorie di persone le cui situazioni di fatto e giuridiche non mostrano differenze essenziali viene riservato un trattamento diverso e tale disparità non è oggettivamente giustificata (sentenza della Corte 11 gennaio 2001, causa C-389/98 P, Gevaert/Commissione, Racc. pag. I-65, punto 54; sentenze del Tribunale di primo grado 15 marzo 1994, causa T-100/92, La Pietra/Commissione, Racc. PI pagg. I-A-83 e II-275, punto 50; 16 aprile 1997, causa T-66/95, Kuchlenz-Winter/Commissione, Racc. pag. II-637, punto 55, e 21 luglio 1998, cause riunite T-66/96 e T-221/97, Mellett/Corte di giustizia, Racc. PI pagg. I-A-449 e II-1305, punto 129; ordinanza del Tribunale di primo grado 9 luglio 2007, causa T-415/06 P, De Smedt/Commissione, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 52).

\*\*\*\*\*

La mancata piena valorizzazione del servizio svolto nelle scuole paritarie pareggiate comporta, una violazione dei sopra richiamati principi comunitari, oltre che una palese violazione dei principi costituzionali di eguaglianza e d'imparzialità della P.A. di cui agli art. 3 e 97 della Costituzione sotto altro profilo.

La ricorrente, infatti, verrebbe incolpevolmente gravemente danneggiata e ingiustamente discriminata, rispetto agli altri docenti delle scuole regionali pareggiate, per il solo fatto di aver dovuto inoltrare la



domanda presso l'UST di BOLOGNA piuttosto che presso un qualsiasi altro ufficio scolastico provinciale.

Si fa presente, infatti, come accennavamo, che il servizio pre-ruolo svolto da altri docenti presso gli Istituti regionali siciliani pareggiati (come quelli prestati dall'odierna ricorrente) è stato riconosciuto da altri Ambiti Scolastici Territoriali (come Catania, Messina, Siracusa, Ragusa, Caltanissetta, Enna, Agrigento, Trapani, Ancora, Cremona, Alessandria, Belluno, Brescia, Torino, ed altri), ai fini della mobilità 2016/2017. Tali docenti, difatti, in virtù di detta valutazione, hanno ottenuto il trasferimento richiesto. È evidente, dunque, che l'odierna ricorrente ha di fatto subito un trattamento differente a parità di condizione, rispetto a quello di altri suoi colleghi, con evidente violazione del principio di uguaglianza, di imparzialità e buon andamento della P.A. (artt. 3 e 97 della Cost.).

In conclusione, alla luce dei principi sopra richiamati, il servizio pre-ruolo svolto dall'odierna ricorrente presso gli istituti pareggiati, deve essere riconosciuto, ad ogni effetto di legge, anche ai fini della ricostruzione di carriera ex artt. 360 e 495 D. lgs n. 297/94, al pari del servizio di ruolo, trattandosi di servizi aventi per legge la medesima dignità e le medesime caratteristiche dei servizi svolti presso le istituzioni statali.

**3. Mancata equiparazione del servizio pre-ruolo al servizio di ruolo.**  
**Violazione e falsa applicazione di legge: disparità di trattamento e violazione della direttiva n. 1999/70/CE. Violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 33 e 36 della Cost.. Disapplicazione del CCNI sulla mobilità 2016/17 sottoscritto in data 8.04.16 e dell'allegata tabella A) sulla valutazione dei titoli di servizio nonché dell'O.M. n. 241/16 che li richiama.**

La ricorrente ha diritto al riconoscimento per intero del servizio pre-ruolo prestato tanto nella scuola statale quanto nella scuola pareggiata/paritaria e al conseguenziale punteggio aggiuntivo; la mancata equiparazione del servizio a termine al servizio a tempo indeterminato comporterebbe, infatti, una palese discriminazione tra i lavoratori che svolgono le



medesime mansioni violando il più alto “*Principio di non discriminazione*” di matrice Europea, sancito nella clausola 4 dell’Accordo Quadro di cui alla Direttiva 1999/70/CE, oltre che il fondamentale principio di uguaglianza garantito dalla nostra Carta Costituzionale.

La ricorrente, invero, ha svolto per 8 anni attività lavorativa, con conseguenti contratti a tempo determinato, aventi tutti la stessa finalità con lo svolgimento delle medesime mansioni svolte dai colleghi dipendenti a tempo indeterminato, in riferimento al tipo di posto e alla disciplina per cui annualmente veniva assunta la ricorrente.

L’amministrazione scolastica - in virtù delle prescrizioni contenute nell’O.M. n. 241/16 e del CCNI all’allegata Tabella A) di valutazione dei titoli lettera B) - ha riconosciuto alla ricorrente (per i servizi pre-ruolo valutati) un punteggio inferiore a quello che le sarebbe spettato qualora non fosse stata applicata alcuna discriminazione tra i lavoratori.

Orbene, la superiore normativa prescrive che il servizio di anni pre-ruolo, per quanto attiene la mobilità volontaria ed a parità di ordine d’istruzione, abbia una valutazione ridotta del 50% rispetto al servizio svolto nel ruolo di appartenenza (v. lettere A) e B ) della Tabella A) sulla valutazione dei servizi allegata al CCNI mobilità 2016/17<sup>7</sup>.

In sostanza, mentre un anno di ruolo viene valutato, per la mobilità degli insegnanti, 6 punti (12 se svolti su sostegno), la valutazione del punteggio pre ruolo vale la metà, cioè 3 punti (6 punti su posto sostegno).

È evidente che questo calcolo del punteggio sull’anzianità di servizio pre-ruolo, operando tale palese discriminazione tra i docenti, si pone in netto contrasto, oltre che con la nostra Carta Costituzionale, con la Di-

---

7 Tabella A) - TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI AI FINI DEI TRASFERIMENTI A DOMANDA E D’UFFICIO DEL PERSONALE DOCENTE ED EDUCATIVO.

I - ANZIANITÀ DI SERVIZIO -

A) per ogni anno di servizio comunque prestato, successivamente alla decorrenza giuridica della nomina, nel ruolo di appartenenza Punti 6.

*omissis*

B) per ogni anno di servizio pre-ruolo o di altro servizio di ruolo riconosciuto o riconoscibile ai fini della carriera e per ogni anno di servizio pre-ruolo o di altro servizio di ruolo prestato nella scuola dell’infanzia Punti 3.





rettiva europea n. 1999/70/CE, che vorrebbe lo stesso punteggio per anni di ruolo e anni di pre-ruolo allorché si svolga la stessa tipologia d'insegnamento (nel caso di specie insegnamento di sostegno svolto con il possesso di titolo di specializzazione).

Ora, il palese ed insanabile contrasto sinora evidenziato tra le previsioni del diritto europeo (clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato) da un lato, e la regola dettata dalla normativa interna speciale del settore scolastico (art. 485 del d.lvo. 297 del 1994, peraltro superata, CCNI mobilità 2016/17), dall'altro, non può che essere risolto in favore delle prime in ragione della loro indubbia superiorità nella gerarchia delle fonti e, precisamente, attraverso la disapplicazione di quest'ultima.

Ed infatti, la giurisprudenza nazionale, anche recentemente (v. Trib. di Roma sentenza n. 3967 del 21 aprile 2016; allegato n. 46) ha cristallizzato il principio della disapplicazione del T.U 297/1994 e della Contrattazione Collettiva che lo richiama nella parte in cui opera una discriminazione per il servizio pre-ruolo riconoscendo conseguentemente per intero il punteggio prestato *“in applicazione della normativa nazionale da disapplicare, l'amministrazione scolastica ha riconosciuto alla ricorrente un punteggio inferiore a quello che le sarebbe dovuto spettare qualora non fosse stata applicata alcuna discriminazione tra i lavoratori. Infatti la normativa nazionale prescrive che il servizio di anni pre-ruolo, per quanto attiene la mobilità volontaria ed a parità di ordine d'istruzione, ha ancora una valutazione ridotta del 50% rispetto al servizio svolto nel ruolo di appartenenza. Se poi si passa al calcolo del punteggio per gli anni di servizio pre-ruolo per la mobilità d'ufficio, o per le graduatorie interne d'Istituto, il valore del punteggio di tale servizio è calcolato nel seguente modo: per i primi 4 anni spettano 3 punti ogni anno, e per gli anni pre-ruolo successivi ai primi quattro il punteggio si riduce addirittura a soli 2 punti ogni anno.*

*In sostanza, mentre un anno di ruolo viene valutato, per la mobilità degli insegnanti, 6 punti, la valutazione del punteggio pre-ruolo per la mobilità volontaria vale la metà, cioè 3 punti. Riepilogando si ha che per la mobi-*



*lità d'ufficio o a domanda condizionata, e per la compilazione delle graduatorie interne d'Istituto per l'individuazione dei docenti soprannumerari, la valutazione del punteggio pre-ruolo viene così determinata: 3 punti per ognuno dei primi 4 anni e 2 punti per ogni anno di pre-ruolo eccedenti i quattro anni suddetti, mentre per la mobilità volontaria il punteggio di pre-ruolo vale unicamente 3 punti ogni anno. Occorre rilevare che questo calcolo del punteggio sull'anzianità di servizio pre-ruolo è anch'esso in netto contrasto con la direttiva europea 1999/70 che vorrebbe lo stesso punteggio per anni di ruolo e anni di pre-ruolo, almeno per la stessa tipologia d'insegnamento, nel caso di specie docente di sostegno".(cfr. Trib. di Roma sent. 3967/16).*

Peraltro, la favorevole ed univoca giurisprudenza, sempre sulla scorta dei medesimi principi ha riconosciuto la necessità per il giudice nazionale, stante la *“violazione diretta da parte di autonomia privata di norme di rango costituzionale e sovranazionale”*, di equiparare anche ai fini del superamento del vincolo quinquennale sul sostegno il servizio di ruolo a quello pre ruolo in quanto *“la mancata parificazione si pone in conflitto con la clausola 4, punto 1, dell’Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato del 18 marzo 1999 (Direttiva 1999/70 CE), (v. anche provvedimenti Trib. Milano n. 8805/2016 del 25.03.16 R.G. 2223/16; Trib. La Spezia n. 1248/16 del 25.03.2016; Trib. Ravenna n. 667/2016 del 25.02.16; Trib. Padova n. 2255/16 del 12.04.16; Trib. Verona n. 2611/16 del 10.05.16; Trib. Pisa n. 2046/16 del 23.05.16; Trib. Bologna Collegio n. 4662/16 del 25.05.2016; Trib. Taranto n. 16154/16 del 26.05.2016 R.G. 4133/16; Trib. Taranto Collegio n.2261/16 del 13.07.16 R.G. n. 6006/16; Trib. Cagliari n. 12455/16 del 16.09.16)*

Peraltro, sul divieto di discriminazione tra docenti di ruolo e docenti a tempo determinato in violazione della clausola 4 dell’Accordo 4 si è espressa, recentemente, la **Corte di Cassazione con la nota pronuncia (una delle sette sentenze pilota) n. 22558 del 7 novembre 2016** in tema di progressione stipendiale e ricostruzione della carriera ove in un passaggio fondamentale ribadisce che *“L’obbligo posto a carico degli Stati membri di assicurare al lavoratore a tempo determinato “condizioni di*



*impiego” che non siano meno favorevoli rispetto a quelle riservate all’assunto a tempo indeterminato “comparabile”, sussiste, quindi, a prescindere dalla legittimità del termine apposto al contratto, giacché detto obbligo è attuazione, nell’ambito della disciplina del rapporto a termine, del principio della parità di trattamento e del divieto di discriminazione che costituiscono “norme di diritto sociale dell’Unione di particolare importanza, di cui ogni lavoratore deve usufruire in quanto prescrizioni minime di tutela” (Corte di Giustizia 9.7.2015, causa C-177/14, Regojo Dans, punto 32).”*

Ed ancora, richiamando sempre i principi espressi dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea - le cui pronunce, ribadisce la Cassazione, *“hanno carattere vincolante per il giudice nazionale”, con “valore di ulteriore fonte del Diritto della Unione Europea”* - conferma che *“non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, né rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguono le modalità di lavoro e che attengono alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate”* (Regojo Dans, cit., punto 55 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Corte di Giustizia 18.10.2012, cause C302/11 e C305/11, Valenza; 7.3.2013, causa C393/11, Bertazzi).”(Cfr. Cass. Civ. n. 22558/16, cit.)

A ciò si aggiunga che la mancata piena valorizzazione del servizio pre-ruolo comporta una palese violazione dei principi costituzionali di ragionevolezza e di equità retributiva (artt. 3 e 36 Cost.), nonché del connesso principio di non discriminazione tra lavoratori di cui all’art. 6 D. Lgs. n. 368/01 e art. 45, comma 2, D. Lgs. n. 165/01.

Dunque, nell’ambito della disapplicazione delle prescrizioni contenute nel CCNI sulla mobilità 2016/17 sottoscritto in data 8.04.16 e dell’allegata Tabella A) sulla valutazione dei titoli di servizio nonché dell’O.M. 241/16 che li richiama, occorre riformulare il punteggio attribuito alla ricorrente valutando per intero il servizio pre-ruolo prestato nel-



le scuole statali e nelle scuole pareggiate/paritarie negli anni scolastici di cui in premessa, ai fini della mobilità per la classe di concorso di appartenenza (sostegno A019) attribuendo alla stessa il punteggio complessivo di 118 (+ 6 per il ricongiungimento), di cui: • 70 punteggio base [22 per titoli culturali e esigenze di famiglia, già riconosciuti e punti 48 (p. 6 x 8 anni) per servizio su posto comune] e • 48 punteggio aggiuntivo su sostegno (p. 6 x 8 anni).

\*\*\*\*\*

Il mancato trasferimento della ricorrente ha provocato e continua a cagionare gravissimi pregiudizi non solo sotto il profilo economico/patrimoniale dell'intero nucleo familiare ma anche e soprattutto con riguardo alla sfera dei diritti personali e familiari della ricorrente.

Il nucleo familiare della ricorrente, infatti, risiede nel comune di San Marco D'Alunzio (Me) ed è composto dalla stessa, dal coniuge Lunghitano Alessandro Basilio, dai due figli minori di 7 anni e di 14 anni, Lunghitano Francesco e Lunghitano Ester (v. stato famiglia – allegato n. 21) che a causa della lontananza subiscono un vulnus allo sviluppo della salute e della personalità.

Tutto ciò in spregio anche della **tutela accordata dalla Carta Costituzionale alla famiglia con gli artt. 29, 30, 31 e, in particolare, con l'art. 37, che recita:** *“La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore. Le condizioni di lavoro devono consentire l'adempimento della sua essenziale funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale adeguata protezione”*.

\*\*\*\*\*

Tutto ciò premesso la **Prof.ssa Rosa Paradiso**, come sopra rappresentata, difesa e domiciliata,

**CHIEDE CHE L'ON.LE TRIBUNALE ADITO**

*Reiectis adversis*

- previo accertamento dell'illegittimità, nullità e/o inefficacia con conseguente disapplicazione e/o annullamento dei provvedimenti lesivi



della posizione giuridica soggettiva della ricorrente, in particolare: a) del bollettino/elenco dei trasferimenti della Scuola secondaria di secondo grado pubblicato il 13/08/16 e b) della notifica del mancato accoglimento della domanda di trasferimento in favore della ricorrente (mail) del 13/08/16;

- nonché, previo accertamento dell'illegittimità, nullità e/o inefficacia con conseguente previa disapplicazione - ai sensi degli artt.1339, 1418 e 1419 c.c. e dell'art.40 comma 1 ultimo capoverso e comma 3 *quinqüies* del D.lgs. 165/01 - della normativa in terna confliggente con quella comunitaria e nazionale richiamata in ricorso e in particolare delle disposizioni di cui al CCNI per la mobilità del personale docente a.s. 2016/17 siglato in data 08.04.16, dell'allegata Tabella A) di valutazione dei titoli di servizio, delle allegate "Note comuni" nella parte in cui dispongono che "Il servizio prestato nelle scuole paritarie non è valutabile" e dell'Ordinanza Ministeriale n. 241/16 che richiama il predetto CCNI;

#### VOGLIA

**1.** Accertare e dichiarare il diritto della Prof.ssa Rosa Paradiso a vedersi riconosciuto e valutato, ai fini della mobilità interprovinciale per l'anno scolastico 2016/2017, tutti gli anni di servizio indicati nella domanda presentata in data 31/05/2016 cui si rinvia espressamente e richiamati nella narrativa del ricorso, oltre al servizio di ruolo, n. 6 anni di servizio preruolo svolto presso gli Istituti Regionali Pareggiati e Paritari della Regione Sicilia negli aa.ss. 2007/08, 2008/09, 2009/10, 2011/12, 2012/13, e 2013/14.

**2.** Ritenere e dichiarare, ad ogni effetto di legge, anche ai fini della ricostruzione della carriera, la piena equiparazione del servizio pre-ruolo svolto dalla ricorrente (negli aa.ss. 2006/07, 2007/08, 2008/09, 2009/10, 2010/11, 2011/2012, 2012/13, e 2013/14) al servizio di ruolo; conseguentemente, riconoscere, per ciascun anno di servizio indicato in domanda il punteggio previsto per il servizio di ruolo ai fini della mobilità e cioè punti 12 per ogni anno su sostegno e punti 6 per l'anno svolto su posto normale, cl. di concorso A019.



**3.** Per l'effetto, ordinare la modifica del punteggio attribuito alla ricorrente in seno alle operazioni di mobilità mediante il riconoscimento di complessivi punti 118 (+ 6 per il ricongiungimento), di cui:

- 70 punteggio base [22 per titoli culturali e esigenze di famiglia, già riconosciuti e punti 48 (p. 6 x 8 anni) per servizio su posto comune];
- 48 punteggio aggiuntivo su sostegno (p. 6 x 8 anni);
- 6 punti per il comune di ricongiungimento.

**4.** In via meramente gradata, nella subordinata ipotesi di valutazione dimezzata del servizio pre-ruolo, ordinare la modifica del punteggio mediante il riconoscimento di complessivi punti 70 (+ 6 per il ricongiungimento) di cui:

- 40 punteggio base [22 per titoli culturali e esigenze di famiglia, già riconosciuti e punti 18 (p. 3 x 6 anni pre-ruolo) per servizio su posto comune];
- 30 punteggio aggiuntivo su sostegno (di cui p. 6 x 2 anni di ruolo già riconosciuti + p. 3 x 6 anni pre-ruolo);
- 6 punti per il comune di ricongiungimento.

**5.** In ogni caso, per tutti i motivi esplicitati in ricorso, ritenere e dichiarare l'illegittimità delle operazioni di mobilità interprovinciale adottate dall'Amministrazione per l'anno scolastico 2016/17 e, dunque, la nullità, e/o annullabilità e/o inefficacia del bollettino/elenco dei trasferimenti della Scuola secondaria di secondo grado pubblicato il 13.8.16 e della notifica del mancato accoglimento della domanda di trasferimento in favore della ricorrente (mail) del 13.8.16, nella parte in cui non viene disposto il trasferimento richiesto in domanda e dovuto qualora l'amministrazione scolastica avesse operato correttamente.

**6.** Per l'effetto, condannare le amministrazioni convenute a disporre il trasferimento interprovinciale della Prof.ssa Paradiso Rosa (c.f. PRDRSO71E63Z112L) presso la sede di servizio ad essa spettante in base al corretto punteggio per come sopra riconosciuto e accertato e, comunque, in base alla priorità della fase di appartenenza (B1), dunque al trasferimento presso l'Ambito Sicilia 0016 con titolarità presso la prima



scuola indicata o, in subordine, nel rispetto dell'ordine di preferenza indicato in domanda, presso una delle altre scuole appartenenti all'ambito 0016; in via graduata, ordinare il trasferimento della ricorrente presso uno degli ambiti territoriali di cui alla domanda, secondo l'ordine di preferenza indicato nel rispetto del punteggio vantato; per l'effetto ordinare alle amministrazioni convenute di procedere al compimento dei relativi atti e adottare ogni provvedimento utile in tal senso.

**7. Con vittoria di spese e compensi di causa.**

Con riserva di ulteriori deduzioni istruttorie e produzioni documentali, anche in conseguenza del contegno processuale di controparte, nei modi e nei termini concessi dal codice di rito, si allegano i seguenti **documenti**:

01. Contratto a tempo indeterminato.
02. Titolarità I.I.S.S. "A. Berenini" di Fidenza (Pr).
03. Certificato di servizio "A. Berenini" di Fidenza (Pr).
04. Certificato di servizio I.T.S.C.G. "Duca d'Abruzzi" di Palermo.
05. Certificato di servizio I.I.S. "G. Natta-G.V Deambrosis" di Sestri Levante (Ge).
06. Certificato di servizio I.I.S. "V. Emanuele II – Ruffini" di Genova.
07. Certificato di servizio Istituto Regionale d'arte (oggi Liceo Artistico) pareggiato e paritario "L. e M. Cascio" di Enna.
08. Certificato di servizio Istituto Regionale d'arte (oggi Liceo Artistico) pareggiato e paritario "C.M. Esposito" di Santo Stefano di Camastra.
09. Autocertificazione servizio Istituto Regionale d'arte (oggi Liceo Artistico) pareggiato e paritario "L. e M. Cascio" di Enna.
10. Domanda di trasferimento/mobilità interprovinciale.
11. CCNI Mobilità dell' 8.04.2016.
12. O.M. 241/16.
13. Allegato D domanda mobilità interprovinciale.
14. Dichiarazione personale allegata alla domanda di mobilità interprovinciale.
15. Lettera di convalida titoli e servizi mobilità interprovinciale.
16. I° reclamo mobilità interprovinciale.
17. II° reclamo mobilità interprovinciale.
18. Mail di notifica mancato trasferimento.
19. Bollettino trasferimenti scuola secondaria II grado nei vari ambiti nazionali.
20. Tentativo di conciliazione ex art. 135 CCNL del 29.11.2007.
21. Certificati di residenza e stato di famiglia.
22. Bando formazione graduatorie permanenti negli Istituti Regionali.





23. Ordinanza Assessoriale n. 2/2008 Regione Sicilia concernente le supplenze da conferire al personale docente non di ruolo con contratto a tempo determinato negli Istituti regionali pareggiati paritari.
24. D.M. 267/07.
25. D.M. 83/08.
26. C.M. 163/2000.
27. Parere Ragioneria Generale dello Stato del 4.08.2010.
28. Tribunale di Rimini Sentenza Sez. Lavoro 64/2014.
29. Sentenza Consiglio di Stato n. 1102/02.
30. Tribunale di Caltagirone Ordinanza n. 2668/16.
31. Tribunale di Milano Ordinanza Sez. Lavoro n. 6202/16.
32. Tribunale di Napoli Ordinanza sez. Lavoro n. 16877/16.
33. Tribunale di Trani, ordinanza del 16.09.16.
34. Tribunale di Brindisi, ordinanza dell'11.10.16.
35. Tribunale di Foggia, ordinanza del 15.09.16.
36. Tribunale di Lecce, ordinanza n. 47107/2016 del 4.11.2016.
37. Tribunale di Mantova, ordinanza del 16.11.2016.
38. Tribunale di Treviso, ordinanza n. 4070 del 24.10.16.
39. Tribunale di Livorno, ordinanza n. 3856 del 18.11.16.
40. Tribunale di Napoli Nord, ordinanza n. 42800 del 4.11.16.
41. Tribunale di Forlì, ordinanza n. 2821 del 7.12.16.
42. Tribunale di Forlì, ordinanza n. 2823 del 9.12.16.
43. Tribunale di La Spezia, ordinanza n. 3882 del 24.10.16.
44. Tribunale di Roma, sentenza n. 10110 del 22.11.2016 – R.G. 32291/16.
45. Sentenza Tribunale Funzione Pubblica Unione Europea del 30.04.2009.
46. Tribunale di Roma dispositivo sentenza n. 3967/16 del 21.04.2016.

Si fa presente che a causa del superamento del limite di capienza consentito per il deposito della busta telematica, l'invio sarà multiplo e che parte dei documenti saranno inclusi in altra busta.

Ai fini del versamento del contributo unificato, si dichiara che la presente controversia in materia di pubblico impiego è di valore indeterminabile e che, pertanto, il predetto contributo è dovuto in misura pari ad € 259,00.

Salvo ogni altro diritto ed azione.

Patti, 6.01.2017

Avv. Gianfranco Spanò



**Istanza per la determinazione delle modalità della notificazione nei confronti dei litisconsorti ex art. 151 c.p.c.**

Nell'interesse della Sig.ra Paradiso Rosa, rappresentata e difesa dall'avv. Gianfranco Spanò, giusta procura allegata al presente ricorso,

Premesso

- che il ricorso ha per oggetto l'accertamento dell'illegittimità, sotto plurimi profili, delle operazioni di mobilità interprovinciale per la Scuola Secondaria di Secondo Grado su posto di Sostegno per l'anno scolastico 2016/2017;
- che i motivi di doglianza esplicitati in ricorso coinvolgono, anche a cascata, le posizioni di numerosissimi partecipanti, in numerosi ambiti nazionali, alle fasi B1 e alle fasi successive (B2 e C) della procedura di mobilità, con conseguente potenziale interesse contrario di ciascuno, ai fini della corretta instaurazione del contraddittorio;
- che, infatti, come indicato in ricorso, potenziali controinteressati sono tutti i docenti inseriti negli elenchi dei trasferimenti interprovinciali del personale docente di ruolo a.s. 2016/17, pubblicati in data 13.08.2016, su posto di SOSTEGNO della scuola secondaria di secondo grado con punteggio pari o inferiore a quello maturato dalla ricorrente (del quale si chiede l'accertamento e il riconoscimento), nonché, a cascata, tutti i docenti coinvolti nel piano di mobilità straordinaria, di cui al CCNI mobilità e all'Ordinanza Ministeriale n. 241 dell'8.04.2016, previsto per l'anno scolastico 2016/2017, che potrebbero essere pregiudicati nella loro posizione giuridica per effetto dell'accoglimento del presente ricorso;
- che la notifica del ricorso nei modi ordinari sarebbe oltremodo gravosa atteso l'altissimo numero di contro interessati residenti in moltissimi comuni italiani, nonché la mancata indicazione degli estremi dei loro indirizzi, e arrecherebbe un ingiusto pregiudizio per la ricorrente attese le ragioni di urgenza sottese al ricorso.

Tanto premesso, la ricorrente, come sopra rappresentata e difesa,

**chiede**



che l'On. Tribunale adito Voglia autorizzare la notifica ai sensi dell'art. 151 c.p.c. (derogando dalle formalità previste per la notifica per pubblici proclami dall'art. 150 c.p.c.), nel modo meno oneroso e più tempestivo possibile, mediante pubblicazione del ricorso:

1) quanto ai controinteressati evocati in giudizio, tramite pubblicazione del testo integrale del ricorso e del decreto di fissazione d'udienza sui siti internet del Ministero dell'Istruzione Università e Ricerca (M.I.U.R.), dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia Romagna, dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia;

2) quanto alle amministrazioni convenute, mediante consegna di copia all'Avvocatura distrettuale dello Stato ovvero, ai sensi della legge 53 del 1994, a mezzo posta elettronica certificata, comunque, nei modi e termini ritenuti più opportuni.

Patti, 6.01.2017

Avv. Gianfranco Spanò

